

Statuto Coro A.N.A. Italo Timallo

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Coro A.N.A. Italo Timallo", che in seguito sarà chiamata Associazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione è costituita in conformità al dettato della legge quadro del volontariato 266/91. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento, oltre la 266/91, la legge regionale del volontariato 1/2008 e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti di utilità sociale senza fine di lucro.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.3 L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, opera nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini, con il riconoscimento della Sezione A.N.A. di Pavia.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.5 L'Associazione ha sede in Via Emilia n. 6 a Voghera (PV).
- 1.6 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede senza che ciò comporti modifica al presente statuto

Art. 2 - Scopi

- 2.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri Soci, opera nel settore della promozione della cultura e dell'arte per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo articolo 3.

Art. 3 - Finalità

- 3.1 L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, specificatamente musicali, con particolare e preminente riguardo al canto corale, nelle sue diverse forme. Questo mediante la gestione di ogni forma di attività formativa, ricreativa o spettacolare idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della musica.
- 3.2 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, che saranno in modo determinante e prevalente volontarie, personali e gratuite. Inoltre non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 3.3 L'Associazione può svolgere attività produttive marginali in funzione del fine istituzionale e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
- 3.4 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Art. 4 - Soci

- 4.1 Alle persone che, di comune accordo, si sono adoperate per realizzare l'atto costitutivo dell'Associazione, la preparazione del presente statuto e gli atti necessari per il riconoscimento della stessa nell'ambito civile viene riconosciuto il titolo di Socio fondatore.
- 4.2 Il numero dei Soci è illimitato.
- 4.3 I Soci si distinguono in:
 - 4.3.1 Soci esecutori: la qualifica di Socio esecutore è acquisita dalle persone che concorrono, con la loro prestazione gratuita, a formare la massa corale dell'Associazione.
 - 4.3.2 Soci sostenitori: la qualifica di Socio sostenitore è acquisita da coloro che intendano far parte dell'Associazione per contribuire sia a livello operativo e/o finanziario, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa in osservanza del presente statuto.
- 4.4 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.
 - 4.4.1 Per essere ammesso a far parte dell'Associazione, l'aspirante Socio deve presentare domanda scritta su apposito modulo dichiarando di accettare senza riserve lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione, e di dividerne scopi e finalità.
 - 4.4.2 L'adesione all'Associazione non può essere accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

- 4.4.3 L'aspirante Socio esecutore deve essere di norma un alpino o aggregato tesserato A.N.A. Per esigenze artistiche approvate dal Consiglio Direttivo possono essere accettati quali Soci esecutori anche non tesserati A.N.A.
- 4.4.4 L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame la domanda nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, provvedendo in caso di accettazione all'iscrizione nel registro dei Soci.
- 4.4.5 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
- per decesso;
 - per dimissioni volontarie;
 - per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
 - per morosità;
 - per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - per persistente violazione degli obblighi statutari;
- 4.4.6 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto è possibile presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della notizia.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

- 5.1 I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri; solo i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, senza regime preferenziale per categorie di appartenenza, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutto quanto previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti.
- 5.2 I Soci hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per esplicita delega scritta; è ammessa una sola delega per ogni Socio presente all'Assemblea;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
- osservare le norme del presente statuto, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e stabilite nei regolamenti approvati dall'Assemblea;
 - versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; la quota non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio; deve essere versata entro un termine massimo di due mesi dalla data dell'Assemblea annuale;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme agli scopi e finalità dell'Associazione
- 5.4 Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

- 6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi dei Soci per le spese dell'Associazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività produttive marginali;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altra entrata derivante da iniziative benefiche e sociali.
- 6.3 I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 6.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione

- 7.1 Organi sociali dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato
- Può inoltre essere costituito a controllo e garanzia, il Collegio dei Garanti.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

- 8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.
- 8.2 Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo e di regola sono presiedute dallo stesso o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.
- 8.3 L'avviso di convocazione è inviato individualmente, con mezzi idonei, ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 8.4 La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per:
- l'approvazione della relazione delle attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione dell'anno successivo;
 - esaminare suggerimenti e/o questioni sollevate dai Soci o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 8.5 È inoltre convocata dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, ovvero da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, ovvero ancora dal Collegio dei Revisori dei conti, se nominato. (In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione).
- 8.6 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci in proprio o con esplicita delega scritta e deve aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.7 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto) ;
 - approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo ed i regolamenti interni di funzionalità, di gestione, di comportamento nell'ambito dell'attività dell'Associazione;
 - eleggere il Capo Coro;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei Soci quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
 - in caso di Assemblea elettiva stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 8.8 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 19 e dal comma 5 del presente articolo.
- 8.9 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 19.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto e deve essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno la maggioranza Soci esecutori. Resta in

carico tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti per tre volte consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o altre cause che determinano la perdita di un membro, subentra il Socio che nell'ultima Assemblea elettiva è risultato essere il primo tra i non eletti; in caso di mancanza è il Consiglio stesso a cooptare un altro nominativo in sostituzione.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

9.3 Compete al Consiglio Direttivo

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere nella seduta di insediamento il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare nella seduta di insediamento il Segretario e il Tesoriere (che possono essere scelti anche tra i Soci non componenti il Consiglio Direttivo);
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- stilare regolamenti interni di funzionalità e di compiti specifici da affidare ai Soci per lo svolgimento e la realizzazione delle attività dell'Associazione (questi ultimi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con voto consultivo);
- provvedere alla nomina del Direttore Artistico;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- attribuire il titolo di Sostenitore Benemerito a coloro che abbiano fornito particolare contributo alle attività e vita dell'Associazione, o mettano volontariamente a disposizione della stessa la loro esperienza specifica nel campo artistico od operativo da questa sviluppata, per elevarne il livello. I Sostenitori Benemeriti non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 10 - Presidente

10.1 È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

10.2 Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, enti, istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11 - Vice Presidente

11.1 È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

11.2 Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - Segretario

12.1 È nominato dal Consiglio Direttivo.

12.2 Il Segretario:

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci.

Art. 13 - Tesoriere

13.1 È nominato dal Consiglio Direttivo.

13.2 Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione effettuando le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili;
- su espressa delega del Presidente è autorizzato ad eseguire incassi, accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendolo nell'ambito degli iscritti. Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Valgono per il Collegio le stesse norme di durata in carica e di rieleggibilità esposte per i membri del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- nella seduta di insediamento elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 15 - Collegio dei garanti

15.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i Soci.

15.2 Il Collegio dei garanti:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 16 - Direttore Artistico

16.1 È nominato dal Consiglio Direttivo.

16.2 Il Direttore Artistico:

- sovrintende a tutte le attività sociali che rivestano specifico carattere artistico e tecnico;
- coordina i collaboratori, interni ed esterni all'Associazione, di cui essa decida di avvalersi per il buon andamento delle attività sociali (esempio: Capo Coro);
- suggerisce le scelte di programmazione artistica annuale da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo, avendone valutato gli impatti organizzativi ed avendone preventivato l'impegno economico.

Art. 17 - Capo Coro

17.1 È eletto dai Soci esecutori a voto segreto e dura in carica tre anni, allineandosi alle scadenze di mandato del Consiglio Direttivo.

17.2 Il Capo Coro:

- affianca il Direttore Artistico nella predisposizione del materiale musicale per lo studio e le esecuzioni;
- esercita proficuamente funzioni di raccordo nei rapporti di scambio notizie ed azioni tra Direttore Artistico, coro e Consiglio Direttivo;
- provvede alla cura di tutto il materiale didattico e musicale, alla buona conservazione ed archiviazione;
- per quanto concerne l'attività artistica il Capo Coro ha voto consultivo in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Bilancio

18.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

18.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.

18.3 Il bilancio coincide con l'anno solare.

18.4 Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti

salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 19 - Modifiche allo statuto - scioglimento dell'Associazione

- 19.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 19.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5 comma 4 della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci.

Art. 20 - Norme di rinvio

- 20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato 1/2008, al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive variazioni.